m\_amte.MATTM\_.REGISTRO UFFICIAL

.INGRESSO.0134367.01-12-2021

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Class: 34.43.01/20.111.1/2019

M

Ministero della Transizione ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale

cress@pec.minambiente.it

E p.c.

all' Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della cultura mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

al Ministero dell'della Transizione ecologica Commissione tecnica VIA / VAS ctva@pec.minambiente.it

al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

alla Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio V.I.A. e V.Inc.A. servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

alla S.r.l. Enel Green Power Italia enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

Oggetto: [ID VIP 5756] Progetto di un impianto eolico, costituito da 15 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006. Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021

GUL



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio), pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale, n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008;

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro il trasferimento di funzioni in materia di Turismo, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la denominazione di: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014)";

VISTO l'art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014, al foglio n. 5624;


VISTO il Decreto dell'allora Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 e la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 188 del 14 agosto 2018, con la quale questo Ministero ha assunto la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019 recate "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U.R.I n. 184 del 07/08/2019);



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





VISTO l'art. 41 del D.P.C.M. n. 76, del 19 giugno 2019, che abroga il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;

VISTO il D.P.C.M. del 05 agosto 2019, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 2971, con il quale è stato conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTA la Legge n. 132 del 18 novembre 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, [...]" (pubblicato in G.U.R.I n. 272 del 20/11/2019), ai sensi del quale, tra l'altro, le competenze in materia di turismo sono nuovamente assegnate all'allora Ministero per i beni e le attività culturali che assume la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21 gennaio 2020, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazioni delle performance";

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102);

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il "Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo" cambia la propria denominazione in "Ministero della cultura", ed altresì, il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" cambia la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 19416 del 24.02.2021, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito, con prot. 109090 del 24.12.2020, la nota inviata da Enel Green Power Italia S.r.l., prot. EGI-26542 del 21.12.2020, perfezionata con nota prot. n. EGI-3288 del 12.02.2021, con cui la Società ha presentato, in relazione all'intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/20

01/12/2021 ar



**CONSIDERATO** che questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 6378 del 25.02.2021, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e ai Servizi II e III di questa Direzione generale, di comunicare le proprie valutazioni di competenza relativamente all'intervento in oggetto o di segnalare l'eventuale carenza di documentazione progettuale;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, con la nota prot. 2428 del 15.03.2021, che sotto si riporta integralmente, ha fatto pervenire la propria richiesta di documentazione integrativa;

"In relazione alle questioni di cui all'oggetto, visto la documentazione progettuale allegata all'istanza, si fa presente che, dall'esame di quanto ivi contenuto, risulta necessario integrare il progetto con i seguenti elaborati.

A) Risultano carenti gli studi di intervisibilità con fotoinserimenti dell'opera in relazione ai beni variamente tutelati ricadenti nel territorio interessato dall'impianto e all'interno dell'ambito distanziale determinato ai sensi del DM del 10/09/2010 (buffer 10 km). Le elaborazioni presenti in atti non restituiscono una esaustiva documentazione, considerato che la scelta effettuata dei punti di ripresa non consente di verificare l'impatto dell'opera in relazione ai beni paesaggistici (ex art. 134), beni archeologici (ex art. 143, co. 1, lett. m) e ulteriori contesti (ex art. 143 co. 1 lett. e), essendo i punti di vista collocati in luoghi non corrispondenti, né prossimi, ai beni ricedenti nell'ambito distanziale. Tali elaborati costituiscono un necessario supporto alla verifica degli impatti visuali che devono essere registrati con riprese a 360° dall'impianto e dai punti di sensibilità paesaggistica del contesto interessato.

B) Schedatura completa del patrimonio architettonico rurale nell'ambito distanziale considerato, con relativi allegati fotografici e posizionamento sulla cartografia e ortofoto con relativo riporto grafico delle distanze

dagli aerogeneratori.

C) Per quanto attiene nello specifico il documento di valutazione archeologica preventiva, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016, si evidenzia l'assenza dei dati d'archivio reperibili presso la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari e - per la documentazione datata fino al 2016 - presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto, i cui archivi sono entrambi attualmente accessibili previo accordo con gli uffici competenti.

In relazione alle attività di ricognizione archeologica, di cui al par. 2.2, è necessario siano più dettagliatamente esplicitate modalità delle stesse e dimensioni delle aree indagate nei vari ambiti di progetto (aerogeneratori,

cavidotti, piazzole, piste ed aree di cantiere).

Ai fini di una più corretta valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico si chiede inoltre che gli elaborati grafici del sopracitato documento siano redatti in scala metrica più di dettaglio ed adeguata alla comprensione del livello territoriale che si vuole rappresentare oppure in alternativa siano trasmessi i relativi file vettoriali \*.shp nel sistema di riferimento WGS 84; a tal fine si chiede inoltre siano trasmessi elaborati distinti relativi all'uso del suolo/vegetazione delle aree d'intervento ed alla visibilità/accessibilità delle aree sottoposte a ricognizione archeologica; infine, si richiede sia elaborata la carta del potenziale archeologico redatta secondo le specifiche previste dalla Circolare I del 10.01.2016 della Direzione Generale Archeologia.

Si precisa che secondo le indicazioni dell'Allegato 3 della suddetta Circolare, in merito agli elaborati indispensabili per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, è necessario che le carte dell'interferenza visiva, di cui al punto A della presente nota, sia redatta in modo tale che «tenendo conto anche dell'orografia dei luoghi, permetta di valutare le diverse aree su cui è più o meno alto l'impatto visivo del progetto in esame. Per realizzare questo tipo di carta è necessario disporre di un modello digitale del terreno dettagliato e preciso e che riporti l'altezza degli ostacoli presenti nel paesaggio (quali rilievi orografici, ma anche più in dettaglio schermature vegetali o edifici)». In tal proposito si ritiene utile produrre sezioni significative a scala territoriale".

CONSIDERATO che questa Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (in seguito DG ABAP), tenendo conto delle richieste di integrazioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 g/z



paesaggio per la città metropolitana di Bari sopra riportata ha inviato al MiTE e per conoscenza anche al Proponente, con nota prot. 10070 del 26.03.2021, la richiesta di integrazioni che di seguito si riporta integralmente;

"In riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall'art. 27, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, valutata la documentazione presentata dal proponente e pubblicata nel sito del Ministero della Transizione Ecologica, e considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. n. 2428 del 15.03.2021, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi, si chiede, ai fini della adeguatezza e completezza della documentazione presentata, di acquisire la seguente documentazione integrativa:

- a) Risultando carenti gli studi di intervisibilità effettuati con fotoinserimenti dell'opera in relazione ai beni variamente tutelati ricadenti nel territorio interessato dall'impianto e all'interno dell'ambito distanziale determinato ai sensi del DM del 10/09/2010 (buffer 10 km), si richiedono elaborazioni di fotoinserimento realistico viste che consentano di verificare l'impatto dell'opera in relazione ai beni paesaggistici (ex art. 134), beni archeologici (ex art. 143, co. 1 lett. m) e ulteriori contesti (ex art. 143 co. 1 lett. e) e quindi con punti di vista collocati in luoghi corrispondenti, o prossimi, ai beni suddetti e ricadenti nell'ambito distanziale in esame. Tali elaborati devono essere tali da costituire efficace supporto alla verifica degli impatti visuali, con riprese da punti di vista e percorrenze di sensibilità paesaggistica del contesto interessato anche a media distanza e a distanza ravvicinata.
- b) Schedatura completa del patrimonio architettonico rurale nell'ambito distanziale considerato, con relativi allegati fotografici e posizionamento sulla cartografia e ortofoto con relativo riporto grafico delle distanze dagli aerogeneratori.
- c) Per quanto attiene nello specifico il documento di valutazione archeologica preventiva, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, si richiedono i dati d'archivio reperibili presso la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari e per la documentazione datata fino al 2016 presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto, i cui archivi sono entrambi attualmente accessibili previo accordo con gli uffici competenti.
- d) In relazione alle attività di ricognizione archeologica, di cui al par. 2.2, è necessario siano più dettagliatamente esplicitate le modalità delle stesse e le dimensioni delle aree indagate nei vari ambiti di progetto (aereogeneratori, cavidotti, piazzole, piste ed aree di cantiere).
- e) Ai fini di una più corretta valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico si chiede inoltre che gli elaborati grafici del sopracitato documento siano redatti in scala metrica più di dettaglio ed adeguata alla comprensione del livello territoriale che si vuole rappresentare oppure in alternativa siano trasmessi i relativi file vettoriali \* .shp nel sistema di riferimento WGS 84.
- f) Si chiede siano trasmessi elaborati distinti relativi all'uso del suolo/vegetazione delle aree d'intervento ed alla visibilità/accessibilità delle aree sottoposte a ricognizione archeologica.
- g) Si richiede sia elaborata la carta del potenziale archeologico redatta secondo le specifiche previste dalla Circolare n. 1 del 10.01.2016 della Direzione Generale Archeologia.
- Si precisa che secondo le indicazioni dell'Allegato 3 della suddetta Circolare, in merito agli elaborati indispensabili per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, è necessario che le carte dell'interferenza visiva, di cui al punto a) della presente nota, sia redatta in modo tale che «tenendo conto anche dell'orografia dei luoghi, permetta di valutare le diverse aree su cui è più o meno alto l'impatto visivo del progetto in esame. Per realizzare questo tipo di carta è necessario disporre di un modello digitale del terreno dettagliato e preciso che riporti l'altezza degli ostacoli presenti nel paesaggio (quali rilievi orografici, ma anche più in dettaglio schermature vegetali o edifici)», a tal proposito si ritiene utile la produzione di sezioni significative a scala territoriale.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

\* 01/12/2021 guc



Si fa presente che qualora, durante la riunione che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS vorrà convocare, dovessero emergere elementi nuovi rispetto a quanto contenuto negli elaborati ad oggi pubblicati, questa Direzione Generale si riserva la possibilità di formalizzare una richiesta di ulteriori integrazioni.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni".

**CONSIDERATO** che con nota prot. EGI-14786 del 22.06.2021, la Enel Green Power Italia S.r.l. ha inviato al MiTE e a questo Ministero, senza attendere la formale richiesta del MiTE, la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione generale con nota sopra riportata, prot. 10070 del 26.03.2021;

**CONSIDERATO** che il MiTE, con nota prot. 69051 del 25.06.2021, ha inoltrato al Proponente la richiesta di integrazione di questa DG, prot. 10070 del 26.03.2021, sopra riportata, ed ha altresì inoltrato al Proponente, con la medesima nota, la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**CONSIDERATO** che con nota prot. EGI-16032 del 05.07.2021, la Enel Green Power Italia S.r.l., ha richiesto la sospensione dei termini per il massimo consentito dalla legge per l'invio della documentazione integrativa richiesta dal MiTE con nota prot. 69051 del 25.06.2021, con particolare riferimento alle integrazioni richieste dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che il MiTE con nota prot. 83772 del 30.07.2021 ha comunicato al Proponente la concessione della proroga dei termini di consegna della documentazione integrativa richiesta dalla Società con la nota prot. EGI-16032 del 05.07.2021;

**CONSIDERATO** che con nota prot. EGI-20676 del 03.09.2021, la Enel Green Power Italia S.r.l., ha inviato al MiTE e a questo Ministero la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. n. CTVA/2690 del 24.05.2021, inoltrata al Proponente con nota del MiTE prot. 69051 del 26.06.2021;

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 30885 del 16.09.2021, ha chiesto alle Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, nonché ai Servizi II e III di questa DG, di pronunciarsi con il proprio contributo istruttorio sull'intervento in oggetto, considerando anche la documentazione integrativa pervenuta e pubblicata nel sito istituzionale del MiTE;

**CONSIDERATO** che il MiTE con nota prot. 101851 del 23.09.2021 ha comunicato a questa DG il ricevimento delle integrazioni richieste alla Soc. Proponente e la loro pubblicazione sul portale istituzionale del MiTE, con avvio di nuova consultazione;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, con la nota prot. 9733 del 14.10.2021, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE, ha inviato il proprio contributo istruttorio che di seguito si riporta integralmente;

"In relazione alla questione di cui all'oggetto, vista la documentazione progettuale allegata all'istanza, tenuto conto della documentazione integrativa depositata dal proponente (giusta nota di codesta Direzione n.30885 del 16/09/2021, acquisita agli atti con prot. n. 8619 del 17/09/2021), in esito alla richiesta dalla Scrivente con la nota Sabap-Ba n. 2428 del 15/03/2021, si comunica quanto segue.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021



L'impianto eolico in oggetto è costituito da 15 aerogeneratori di grande taglia, ciascuno della potenza di 6 MW, per un totale di 90 MW, ricadenti sul territorio comunale dei comuni di Acquaviva delle Fonti (n.6 torri) e Casamassima (n.9 torri); da una rete di connessione interrata e una sottostazione elettrica ricadente nel territorio di Acquaviva. L'altezza massima degli aerogeneratori è di 200 mt.

Il presente parere endoprocedimentale è redatto: in ottemperanza alle disposizioni delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219; Determinazione n. 162 del 2014 che integra la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122, in riferimento agli impatti cumulativi.

Secondo quanto previsto dal punto 14.9 del DM sopra richiamato, viene valutato l'impatto paesaggistico secondo un ambito distanziale calcolato in Km 10,00 (equivalente a 50 volte l'altezza massima delle torri); Dal punto di vista vincolistico, l'area di sedime degli aerogeneratori in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali tutelati a norma della Parte II del D.lgs. n. 42/2004 e beni e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art.136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004.

Le opere di connessione, interne ed esterne al Parco, unitamente alle opere di cantierizzazione con la realizzazione di nuova viabilità e/o adeguamento della viabilità esistente, richiamano gli obblighi di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016. All'interno o ai margini dell'area interessata dall'impianto, a distanza di alcune centinaia di metri dagli aerogeneratori, si trovano immobili sottoposti a vincolo diretto: Chiesetta rurale di S. Maria di Monticello (DM 27-09-1989); Chiesa di S. Maria del Soccorso o di S. Lucia (DM 01-07-1989); Torre Latilla (DM 05-07-1982); sito archeologico Tomegna (DM 27/01/1987); sito archeologico Malano; Regio Tratturello Cassano Murge-Cannetto; Tratturello Curtomartino (DM 22.12.1983). Ai citati immobili vanno a sommarsi gli ulteriori beni posti a distanza di km 7 - 8 dall'impianto, comunque elencati in seguito, e si aggiungono gli ulteriori immobili ricadenti nei pressi delle aree urbanizzate e quelli eventuali di proprietà pubblica, vincolati ope legis, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 42/04, di cui non si ha precisa consistenza.

Nell'ambito distanziale di studio ricadono 8 centri urbani della Città metropolitano di Bari (Sannicandro, Adelfia, Cellamare, Casamassima, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Turi, Sammichele di Bari) e vengono intercettati ulteriori territori ricadenti in altri comuni (tra questi Gioia del Colle, Rutigliano, Noicattaro, Bitetto, Valenzano).

### Interferenze con il paesaggio

Il progetto interessa integralmente aree rurali con destinazione agricola. Come si evince dagli atti, nell'ambito distanziale di 10 km sono censiti 150 componenti di paesaggio, fra ulteriori contesti paesaggistici (UCP), beni paesaggistici (BP).

Per quanto attiene ad ambito più ristretto e prossimo all'impianto si segnala la presenza di una costellazione di beni architettonici, fra segnalazioni ed edifici sottoposti a vincolo diretto; aree boscate, strade a valenza paesaggistica, componenti geomorfologiche, fiumi e acque pubbliche, aree di interesse archeologico.

Per quanto attiene alle opere di collegamento: a titolo di esempio, si menzionano, in considerazione della prossimità al tracciato di progetto, i siti di Torre Latilla e la Masseria Vado S. Angelo / Casino Pietro Rossi, nel territorio comunale di Acquaviva; Villa Azzone, Masseria Le Monacelle, Masseria Donna Chiarina, Masseria Martinelli e Masseria San Francesco, nel territorio di Casamassima. In alcuni casi, il tracciato del progetto lambisce tali edifici, e in particolare nel caso di Masseria Martinelli si rileva una marcata interferenza.

Di seguito sono riportati i principali beni di rilevanza paesaggistica e culturale censiti nell'area interessata dall'impianto, con particolare riferimento alla misura della distanza dell'aerogeneratore più prossimo ai beni stessi.

Per quanto attiene alle <u>Componenti Culturali e Insediative</u>, rispetto ai beni architettonici diffusi ad una distanza prossima al sedime dell'impianto, si fa presente che l'impianto prevede torri eoliche (anche più di una torre per bene interessato) a distanze esigue da beni variamente tutelati: la torre WTG02 dista 245 m da Masseria Donna Chiarina; WTG02 dista 500 m da Masseria Le Monacelle; WTG 12 e WTG 09 distano 550 m da Masseria San



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 gbc



Francesco; WTG 08 dista 560 m da Villa Caracciolo; WTG01 dista 719 m da Masseria Vado S. Angelo/Casino Pietro Rossi; WTG 03 dista 740 m da Masseria Martinelli; WTG 04, WTG 10 e WTG 11 distano 750 m circa da Torre la Tilla; WTG03 dista 800 m dalla Cappella San Pasquale.

L'area destinata alla futura sottostazione di Acquaviva (della considerevole estensione, circa 4,5 ettari) è situata ad una distanza di 800 mt da Masseria Donna Chiarina. A distanza oltre il km, si rappresenta quanto segue: WTG02 dista 1,3 km da Villa Azzone; WGT08 dista 1,7 km da Masseria Parco delle Monache; WTG03 da Chiesa Santa Maria del Soccorso o Santa Lucia a 2 km; WTG13 dista 2,6 km da Jazzo delle Vacche; WGT02 dista 3,2 km da San Lorenzo Castello Badia; WTG13 dista 3,3 km dal Casino Pastore Loporaio; WTG05 dista 3,5 km dalla chiesetta rurale di Santa Maria Monticello. Pur se a distanza notevole, si riportano i seguenti elementi, comunque ricadenti nel buffer distanziale di analisi: WTG08 dista 8,3 km dal cimitero vecchio di Turi; WTG03 dista 8,6 km dalla chiesa rurale Mater Domini; WTG02 dista 8,7 km dalla Masseria Mariano; dista 8,8 km dalla Masseria Fortificata Caracciolo; WGT03 dista 9,5 km dalla chiesa di Santa Maria del Palazzo. Per quanto attiene alle Aree di interesse archeologico: WGT09 dista 4,9 km dal vincolo archeologico Malano; WGT03 dista 5,7 km dal vincolo archeologico Tomegna; WGT09 dista 5,9 km dal vincolo archeologico Salentino; WGT09 dista 7,5 km dal vincolo archeologico Corto Martino; WTG03 dista 7,2 km dal vincolo archeologico l'Annunziata; WTG01 dista 8 km dal vincolo archeologico Tesoro; WGT08 dista 9,5 km dal vincolo archeologico Bigetti; WTG13 dista 9,6 km dal vincolo archeologico di Monte Sannace.

In riferimento alla rete dei tratturi, sottoposti a vincolo dalla parte II del Codice dei BB.CC: WTG15 dista 5,2 km dal tratturello Curo Martino, WTG 09 dista 5,4 e 4,9 km dal tratturello Cassano Canneto.

Rispetto ai contesti della "città consolidata": WGT03 dista 2,8 km dalla città di Casamassima; WTG11 dista 6,6 km dalla città di Sammichele di Bari; WTG01 dista 6,3 km dalla città di Adelfia.

Limitando l'analisi ad ulteriori componenti e beni paesaggistici, di più diretta competenza, situati nelle vicinanze dell'impianto, si riporta quanto segue. In merito alle <u>Componenti idrologiche</u>: WGT04 dista 2,1 km dal Torrente Picone Ramo Rosa. Rispetto alla <u>Componente Geo-Morfologica</u>, Lame e gravine: WGT09 dista 1,8 km dalla Lama Picone. Rispetto alla <u>Componente Botanico Vegetazionale</u>, ossia alle aree boscate: WGT08 dista 5,5 km dal bosco di Musacco; WTG08 nei pressi della SS 100 a 580 m.

Infine, in relazione alla <u>Componente Percettiva</u>, l'area dell'impianto (e prossima all'impianto) è attraversata da strade a valenza paesaggistica Sp 125, SS 100, SP 133, strada dei Trulli, SP 82, SP 126, SP 48. In particolare, le WTG 16 - WTG 13 - WTG 15 - WTG 14 distano circa 1,5 km dalla Strada a valenza paesaggistica SP 125.

#### Intervisibilità

La carta dell'intervisibilità (cfr. GRE EEC D 26 IT W 14622 00 065 00) mostra la visibilità dell'impianto nel territorio di inquadramento. Per quanto detta carta consista in un elaborato basato su modello teorico, l'esito della stessa non può essere sottovalutato in quanto mette in evidenza la vastità del territorio intercomunale interessato dalla visibilità dell'impianto; restituisce infatti le caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio della conca barese e della Puglia centrale. Il contesto, caratterizzato da un profilo pianeggiante, leggermente degradante verso la costa, offre grandi orizzonti e ampie visualità, in particolare ad oggetti con importante sviluppo verticale. La visibilità di elementi con altezza di 200 mt è necessariamente proiettata a grandi distanze e ciò va considerato tenendo conto dell'assenza di rilievi o elementi, di qualsiasi natura, confrontabili con le dimensioni delle torri eoliche a grande taglia proposte in progetto. Gli ostacoli presenti nel territorio, quali strutture costruite o fatti vegetazionali, al contrario di quanto sostenuto negli elaborati di studio di impatto ambientale, non possono essere assunti a reali forme di "schermo percettivo", trattandosi di episodiche presenze che possono ostacolare la visione delle torri solo in specifici punti, non costituendo alcun valore schermante in un'ottica dinamica della fruizione del paesaggio. Pertanto, in merito agli aspetti percettivi dell'impianto, in considerazione del gigantismo delle torri eoliche, deve essere riconosciuta una visibilità considerevole dello stesso anche a distanze di diversi km dal sedime di installazione (anche 4 o 5 km, come peraltro apprezzabile negli elaborati di fotosimulazione, pur con le riserve sotto riportate). A ciò deve



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 GVZ



aggiungersi, altresì, che la dimensione inedita delle torri non trova confronto o affinità con alcuna presenza nel paesaggio di riferimento.

In merito alle elaborazioni delle fotosimulazioni a corredo del progetto, va segnalata la non esaustività della documentazione, in ragione anche delle indicazioni riportate nella disciplina di settore (Cfr. GRE.EEC.D.26.IT.W.14622.00.106.00\_Elab\_Grafico e GRE\_EEC\_D\_26\_IT\_W\_14622\_00\_072\_00), per le seguenti motivazioni: 1) utilizzo di focali di ripresa non confrontabili con la percezione umana (es. riprese di tipo sferico, con rapporti proporzionali distorcenti, invece della focale canonica di 50 gradi); 2) posizionamento dei punti di ripresa con direzioni non sempre significative, in alcuni casi non rivolte verso gli aerogeneratori più prossimi; 3) collocamento del punto di ripresa dietro ostacoli occasionali. Tutto ciò non restituisce la reale consistenza dell'impatto dell'impianto eolico, rappresentando un quadro estremamente mitigato, non espressivo degli effetti percettivi e sequenziali.

### Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR)

Per quanto attiene alle norme di tutela del paesaggio va riferito quanto segue: il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), inquadra l'area interessata dall'impianto nell'Ambito territoriale "Puglia Centrale". La Scheda d'Ambito 5.5 riporta: le caratteristiche delle strutture di paesaggio; le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali; le criticità e dinamiche in atto. Infine, fornisce indirizzi e direttive per il raggiungimento degli "obbiettivi di qualità" prefissati dal Piano stesso.

Nella sezione C della Scheda d'Ambito, a titolo di esemplificazione, in attinenza al caso di specie, si ritrova quanto segue: alla voce "Struttura e componenti antropiche e storico-culturali", si esplicitano i seguenti "obiettivi di qualità": «Migliorare la qualità ambientale del territorio; Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo; Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.» Gli indirizzi forniti sono: « tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali storici suburbani e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico»; sono fornite le direttive cui i progetti e i programmi devono adeguarsi che devono prevedere e promuovere: «azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza; azioni di restauro e valorizzazione dei giardini storici produttivi delle ville suburbane».

Altri obiettivi sono: «Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati». Tra gli indirizzi: «tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale».

In merito alle "Componenti visivo percettive", fra gli "obiettivi di qualità" si riportano: «Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale». I relativi indirizzi conducono a «Salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR»; pertanto le direttive «impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche». Altri obiettivi riconosciuti sono: «Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata». Le direttive, pertanto, «impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali».

Infine, nella sezione B, dedicata alle invarianti strutturali, è segnalata l'importanza de: «Il sistema delle masserie storiche fortificate e dei relativi annessi che punteggiano la piana, antichi capisaldi del territorio rurale»; ne viene riconosciuto lo stato di conservazione ed evidenziate le criticità: «Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021



parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza». L'invariante strutturale è, pertanto, garantita «Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici e funzionali del sistema delle masserie storiche».

Il PPTR è corredato delle Linee Guida 4.4.1. Energie Rinnovabili, in cui si stabiliscono i criteri per la realizzazione degli impianti, si individuano le aree idonee alla localizzazione di impianti e impartiscono criteri guida alla progettazione di nuovi impianti definendo indirizzi e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico. «Nell'ottica perseguita dal piano di concentrare piuttosto che disperdere, i grandi impianti dovranno preferibilmente concentrarsi in corrispondenza delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi», si dovranno considerare, quindi, gli impianti FER come occasioni di ridefinizione di contesti degradati evitando di interessare aree agricole costellate di beni variamente tutelati. Il Piano, inoltre, offre numerosi suggerimenti operativi per la progettazione, riportando esemplificazioni sull'inserimento e la disposizione nel contesto paesaggistico degli aerogeneratori, nonché riferimenti ad aspetti volti all'applicazione di principi di corretta progettazione del paesaggio in funzione degli effetti derivanti dal rapporto con la forma del territorio. Si segnala l'indirizzo ad impiegare macchine di taglia ridotta, perché di più facile introduzione nel territorio.

Le Linee Guida, pur non essendo un testo prescrittivo/normativo, tuttavia tracciano un indirizzo operativo fondato su una concezione progettuale integrata ad un attento sguardo al paesaggio: al contrario, i contenuti delle suddette linee guida non trovano alcuna accoglienza nel progetto in esame che non ne tiene conto.

### Riferimenti al DM 10.09.2010.

L'art. 16 dell'allegato del DM 10.09.2010, reca, nel paragrafo dal titolo: «Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio», gli indirizzi da rispettare nel progetto e i requisiti da possedere; ad es. detta il «riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati...consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti». Il documento richiede una «progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio»; reputa necessaria una «sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico».

Infatti, il testo prosegue: «deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale».

#### Tutela archeologica

L'intervento in esame interessa un territorio noto per la disseminazione di siti archeologici in grado di dimostrarne la precoce occupazione antropica che, a partire dalle più remote fasi della preistoria, ha raggiunto, quasi senza soluzione di continuità, l'età moderna.

Il territorio di Acquaviva delle fonti, in particolare, vanta siti di grande interesse archeologico, tra i quali Grotta di Curtomartino e Salentino - entrambi sottoposti a dichiarazione di interesse archeologico - sono stati



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 Ger



riconosciuti, in sede di elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, quali beni paesaggistici ai sensi della l. m) dell'art. 142 c. 1 del D.lgs. 42/2004.

Come recita, al paragrafo 3.3, il "Documento di Valutazione Archeologica Preventiva", parte integrante del Progetto in esame: "la particolare configurazione geo-morfologica dell'area, caratterizzata dalla presenza di grotte e cavità di natura carsica, la facilità di approvvigionamento idrico, la fertilità dei suoli, nonché la presenza di banchi calcarenitici da cui estrarre materiale da costruzione, furono certo fattori che condizionarono sensibilmente le scelte insediative, influenzando le modalità di sfruttamento delle risorse naturali e i comportamenti delle genti che nel corso dei millenni si succedettero sul territorio."

L'area in parola, infatti, sotto il profilo geomorfologico ricade nell'altopiano delle Murge, territorio caratterizzato nel suo insieme da un fitto sistema di siti archeologici di varia epoca, per il cui perdurare e moltiplicarsi nel tempo determinante fu l'elevato potenziale di sfruttamento di un'area che al volgere dei secoli

ha garantito al popolamento umano le risorse essenziali alla sussistenza.

La Tavola 2 — "Inquadramento dei siti noti da bibliografia" del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva, mostra chiaramente la quantità di siti noti sparsi nell'areale ricadente nelle immediate vicinanze dell'area in cui si prevede di impiantare le opere a progetto, dove molti siti noti sono alla distanza anche brevissima dal previsto impianto, sia nei territori comunali di Acquaviva delle Fonti e Casamassima, sia nell'attiguo agro di Sammichele. In particolare, si rileva che il sito dell'età del Bronzo in località I Casalicchi (Sito n. 6 della tav. 2 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva) si estende a soli 2,5 km a W della torre WTG 01; il sito coevo di Parco Procino (Sito n. 7 della tav. 2 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva) risulta pressoché equidistante tra le torri WTG 01 e WTG 04, alla distanza media di 3 km ca; il sito di Lago dell'Arciprete (Sito n. 3 della tav. 2 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva) dista poco meno di 4 km da WTG 01. Ancor maggiore interferenza di prossimità si rileva per i siti tardo-antichi di San Leonardo (Sito n. 8 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva), e Cappella di San Biagio (Sito n. 9 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva), posti ad una distanza compresa fra 1 e 4 km al massimo dalle torri WTG 10, WTG11, WTG7, WTG16 e WTG 13, solo per citare le più prossime.

Il Documento di Valutazione Archeologica Preventiva non menziona alcuni dei siti archeologici cartografati e schedati nella Carta dei beni culturali della Regione Puglia, e in particolare, a NE dell'abitato di Acquaviva delle Fonti, la Cappella della Madonna della Consolazione, l'insediamento bassomedievale del Casino Pietroforte e la Masseria Torre de Mari, tutti siti di interesse culturale e testimoniale prossimi all'area di progetto. Nel territorio comunale di Casamassima, si segnala l'estrema prossimità di Masseria Le Monache all'impianto, da cui il sito dista meno di 300 m. Si segnala altresì che il territorio in esame è solcato da due tratturi, sottoposti a tutela archeologica con DM 22.12.1983 e soggetti a tutela di Piano Paesaggistico quali Testimonianze della stratificazione insediativa: il Regio Tratturello Cassano Murge-Cannetto N. 91 che, con orientamento N-S attraversa i territori dei comuni di Adelfia, Acquaviva e Casano Murge; e il Tratturello Curtomartino N. 92, che, con andamento WE si innesta sul Tratturello Cassano Murge-Canneto appena descritto, nel punto in cui, in località Conetto, si estende una vasta area di dispersione di frammenti archeologici di notevole quantità e qualità, indizianti un importante insediamento comparabile per cronologia a quello, non distante di Salentino.

#### Effetti cumulativi

Il contesto interessato dall'impianto, riconducibile all'area buffer di 10 km, è interessato dalla presenza (anche potenziale) di altri impianti. A parte ciò che è stato evidenziato negli atti (alcuni impianti fotovoltaici prossimi al parco eolico in questione), a quanto è dato conoscere dalla Scrivente, si riferisce, a titolo non esaustivo, che sono in corso di valutazione e/o approvazione altri impianti analoghi, ad es. nell'area tra Sannicandro di Bari e Cassano, fino ad una recente proposta ricadente proprio nel comune di Acquaviva delle Fonti, in corso di valutazione (ID VIP:7306), di 12 Torri eoliche di medesima altezza di quelle proposte. Di questo aspetto non è dato sufficiente conto negli atti pervenuti.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





Criticità del progetto

Come sopra introdotto, il contesto si caratterizza (anche e non solo) per la presenza di un patrimonio rurale diffuso, i cui elementi di maggior pregio sono soggetti a tutela dal PPTR quali Testimonianze della Stratificazione Insediativa, variamente tutelati dal Codice. Tali elementi puntuali sono integrati in un delicato ambito produttivo e ambientale che fa riferimento ad una matrice agricola variegata (vigneto, uliveto, seminativo) e dominata, appunto, dal sistema delle masserie interconnesse dalla trama della viabilità storica. Pertanto, la campagna profonda appare debolmente infrastrutturata, avendo conservato i caratteri dell'impianto storico, confermandoli nella continuità d'uso, pur con le innovazioni colturali intercorse. Ciò ha consentito la conservazione del sistema insediativo e dei segni antropici di lunga durata del territorio e del patrimonio storico culturale e ambientale meritevole di recupero e valorizzazione.

1) Una prima significativa criticità consiste nell'adeguamento cospicuo della viabilità storica esistente allo specifico scopo del trasporto, della funzionalità dell'impianto e manutenzione delle componenti tecnologiche. Come si evince dagli atti progettuali, sono massicci gli interventi di nuova realizzazione di strade e piazzole; adeguamenti e riconfigurazione di assetti di strade esistenti. Tali opere sono finalizzate all'impianto e non possono essere considerate integrate all'interno di una ipotetica e organica revisione della viabilità generale di interesse pubblico, essendo progettata per tratti di specifica utilità e non di per sé

destinati alla viabilità ordinaria.

Per quanto riguarda il rapporto dell'impianto con il sistema agroambientale, è significativa l'alterazione dell'uso del suolo di grandi quantità di terreno agricolo coltivato al fine di realizzare l'area di sedime delle torri, l'infrastruttura, le piazzole, le stazioni elettriche di connessione. Va presa in considerazione la vastità del territorio interessato dall'area di stoccaggio e cantierizzazione individuata (oltre 135.000 mq); è notevole la quantità di muri a secco e opere minori compromesse che, pur in previsione di ripristino, perderanno la loro acquisita valenza ambientale. Per quanto attiene alle piazzole presso ciascun aerogeneratore, si rilevano circa 10.000 mq di intervento (7000 mq con nuova sistemazione di suolo e 3000 mq liberati (mediante taglio colurale/demolizioni) da presenze di qualsiasi genere, che si ridurranno, mediante rinaturalizzazione (?), a circa 3000 mq con impianto a regime (GRE\_EEC\_D\_25\_IT\_W\_14622\_00\_080). La vasta entità degli scavi e delle trasformazioni del suolo è evincibile da Computo metrico (GRE\_EEC\_R\_73\_IT\_W146220002800). Si fa presente, a titolo di esempio, che il suolo agricolo oggetto di scavo per le fondazioni delle torri eoliche è notevole, data la scala dimensionale delle torri, con scavi di oltre 4 mt, e realizzazione di plinti in calcestruzzo del volume di circa 14.000 mc.

L'impatto dell'impianto di tale scala dimensionale sul territorio, dal punto di vista delle trasformazioni del suolo è significativo e i cui dati sono riportati negli atti. Si fa presente che le opere di ripristino a fine impianto non possono essere tenute in piena considerazione in quanto: 1) tipicamente, a fine ciclo vita, le torri sono soggette a repowering o revamping; 2) l'eventuale ripristino delle aree è solo parziale e teorica. Ad esempio, la rimozione della fondazione delle torri non viene eseguita. Non sono presenti significative misure di compensazione.

2) Per quanto attiene all'impatto visivo dell'impianto eolico sui beni architettonici e archeologici rientranti nelle Componenti culturali e insediative, sopra richiamate, si fa presente che la prossimità di tali elementi alti 200 mt, che principalmente si articolata fra i 250 mt e circa 2 km, è estremamente dirompente e incompatibile con i valori culturali espressi da questi beni.

Richiamando gli "obbiettivi di qualità" di cui sopra, posti dal PPTR a base di ogni trasformazione compatibile del paesaggio, dove si pone al centro il recupero e la valorizzazione del sistema masseriale, la presenza così prossima di aerogeneratori è da considerarsi non conforme, in quanto detrattori dei caratteri originari del contesto agro-produttivo e quindi in contrasto con politiche di recupero e valorizzazione dei beni stessi e del loro territorio, e in prospettiva inficerebbero persino la sopravvivenza stessa dei beni, inibendone investimenti per il riuso e valorizzazione.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

\$ 01/12/2021 que



L'integrità dei caratteri del contesto paesaggistico è essenziale per qualsivoglia politica di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni del territorio.

L'impianto, come si può evincere dalle osservazioni presenti negli atti avanzate da associazioni e imprenditori con aziende ricadenti nell'area di progetto, contrasta con le politiche di rilancio turistico rurale operato nel territorio nel corso degli ultimi anni.

- 3) La valutazione dell'impatto determinato dall'inserimento del parco eolico sul sistema di valori paesaggistici che qualificano l'area, mette in evidenza le criticità del progetto in esame. Infatti, la ricognizione effettuata nelle aree contermini in merito agli elementi più significativi presenti evidenzia l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area ed inoltre ne attesta l'integrità dei valori identitari.
  - Diversamente, le scelte progettuali sono rappresentative di un'ottica progettuale sbilanciata sul piano degli obbiettivi impiantistici e della massimizzazione dell'efficienza, senza aver in conto il contesto paesaggistico; il progetto non risponde alle raccomandazioni e agli indirizzi delle Linee Guida 4.4.1 e del DM 10.09.2010: l'inserimento degli aerogeneratori è dettato da regole interne all'ingegneria dell'impianto e non tesse relazioni con le componenti di paesaggio, considerando l'area agricola un vuoto in cui insediare, ponendosi, peraltro, rispetto ai beni identitari del territorio a distanze incompatibili.

I manufatti tecnologici proposti, dato il loro gigantismo dimensionale, introducono uno stravolgimento delle caratteristiche del contesto paesaggistico agrario; come sopra accennato, costituiscono elementi che determinano un effetto di straniamento, operando una trasformazione del paesaggio date le intrinseche caratteristiche industriali/tecnologiche, inedite, di grande visibilità e invasività. Le torri proposte, alte 200 mt, per via della morfologia del territorio, si traducono nell'ampia intervisibilità (come dimostrato dalla carta allegata al progetto) pressoché totale per l'ambito distanziale di riferimento. Il carattere industriale degli aerogeneratori, incombente sui beni elencati, variamente disseminato sul territorio agricolo, costituisce un detrattore significativo per la tutela del paesaggio, un elemento di criticità assai problematico.

- 4) Il progetto, che ai sensi del D.lgs. 152/06 dovrebbe essere corredato di alternative localizzative, non contempla ulteriori ipotesi o scenari: quanto prodotto dalla ditta non può ritenersi sufficiente per una corretta valutazione di impatto ambientale, in quanto consiste in un confronto fra il progetto in esame e un teorico impianto solare, di analoga potenza, misurato sull'occupazione di suolo in metri quadri. Ciò in quanto si tratta di impianti di natura differente e non confrontabili. La proposta, quindi, non contempla alternative tecniche o localizzative.
- 5) Il contesto interessato dall'impianto presenta densità di testimonianze di interesse archeologico e culturale diversificate per cronologia e tipologia insediativa; dimostra il notevole potenziale di un territorio, ancora essenzialmente vocato ad attività agricole e solo parzialmente trasformato, entro il quale l'inserimento di un intervento di tale impatto, con interferenze dirette o anche solo visive, causerebbe indubbio detrimento alla conservazione di tale contesto in cui la ricerca archeologica ha ancora tanto potenziale da esprimere, anche nell'ottica della valorizzazione piena delle eccellenze culturali sparse nel territorio.

### Conclusione

Per quanto sopra delineato, le torri WTG 01-02-03-04-05-06-07-09-10-11-12 risultano incompatibili per l'estrema vicinanza (tra i 250 e i 1800 mt) ai beni variamente tutelati dal Codice dei BB.CC. censiti fra le Componenti culturali e insediative, oltre che ad altre componenti presenti nell'ambito distanziale; le WTG 13-14-15-16 per la prossimità, in particolare ma non solo, a strade a valenza paesaggistica.

Il progetto di realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici (alcuni dei quali, come Curtomartino, di interesse eccezionale per la conoscenza degli sviluppi del popolamento dell'intera regione) il



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

X 01/12/2021 que



suo valore più rappresentativo, appare alla Scrivente non perseguibile, in quanto l'interferenza con il patrimonio in parola rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare e di indurre impatti negativi con eventuali insediamenti archeologici non ancora noti o non del tutto noti, con cui le attività di scavo previste dal Progetto potrebbero pesantemente interferire.

A conclusione della valutazione del progetto proposto, si ritiene utile rammentare il pronunciamento del TAR Puglia del 12.07.2021: «Il tendenziale favor del legislatore per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili arretra quando sussistono importanti elementi di natura paesaggistica da preservare, come nel caso di specie, ove gli impianti eolici progettati occuperebbero lo spazio visivo "percettivo" mutando la forma visibile del territorio e, dunque, il paesaggio». Per le ragioni e le valutazioni sopra riportate, per gli aspetti di propria competenza, la Scrivente conclude come segue. L'impianto eolico proposto risulta incompatibile con le caratteristiche complessive del contesto paesaggistico di inquadramento, pertanto, esprime parere negativo.

Eventuali prescrizioni ai fini del superamento del dissenso.

La Scrivente ritiene che, dal punto di vista paesaggistico, viste le norme e linee guida di settore sopra richiamate, possa essere preso in considerazione e valutato il progetto che rispetti le seguenti condizioni: preveda l'impiego di aerogeneratori di piccola taglia; che si interessino prevalentemente aree degradate, trasformate o industriali; che gli aerogeneratori, ridimensionati, siano posti ad una distanza di almeno 2 km da qualsiasi bene censito; che il progetto tenga conto dell'assetto morfologico e paesaggistico del territorio.

In tutti i casi in cui l'esito della procedura comporti l'avvio di lavori, dal punto di vista della tutela archeologica, si riportano le sottostanti prescrizioni.

Sotto il mero profilo della tutela puntuale del patrimonio archeologico, il Progetto potrebbe essere autorizzato unicamente a condizione che nelle aree in cui il "Documento di Valutazione Archeologica Preventiva" rileva:

- la presenza di anomalie da foto aerea (paragrafo 4.3);
- la sussistenza di un "rischio alto";
- la sussistenza di un "rischio medio";
- la presenza di aree definite come a rischio basso in cui la visibilità in fase di ricognizione è stata definita nella tay 4: Inaccessibile: Scarsa: Assente.

tav. 4: Inaccessibile; Scarsa; Assente, siano realizzati saggi preventivi che chiariscano la natura stratigrafica dei depositi. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere

varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. Il proponente potrà concordare le modalità operative delle attività di scavo preliminare direttamente con il funzionario competente per territorio, ai fini dell'elaborazione di un progetto di scavo archeologico, da

effettuarsi, a carico della committenza, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Per tutte le restanti aree definite come aventi rischio medio e basso, laddove si prevedano interventi di scavo e movimento terre, l'intervento potrà essere autorizzato a condizione che sia assicurata, a carico della committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

J 01/12/2021 GM



competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo, incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica, avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici e, eventualmente, grafici. Ogni onere derivante dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sarà a carico della Committenza.

Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza

nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini".

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. 38826 del 18.11.2021, che sotto si riporta integralmente, ha confermato e integrato quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari nella nota prot. 9733 del 14.10.2021:

"Si fa seguito alla nota prot. 30885 del 16.09.2021 di codesto Servizio, nonché alla nota prot. 9733 del 14.10.2021 con la quale la SABAP per la città metropolitana di Bari (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso il proprio motivato parere.

Esaminata la documentazione archeologica di progetto, pubblicata sul sito del MiTE, e recepito quanto rappresentato nel citato parere dalla Soprintendenza, lo scrivente Servizio comunica quanto segue.

La documentazione archeologica di progetto ha confermato il notevole potenziale archeologico del territorio in cui si inseriscono le opere da realizzare, caratterizzato dalla presenza di molti importanti siti già oggetto di fruizione e valorizzazione puntualmente riportati nel parere della Soprintendenza, molti dei quali collocati a breve distanza dal parco eolico in esame.

Per quanto riguarda il potenziale archeologico delle aree direttamente interferite dalle opere, la relazione di progetto individua un'area ad alto rischio lungo il cavidotto di collegamento, in corrispondenza delle aree di stoccaggio e di cantiere, mentre gli aerogeneratori WTG 07, 10, 11, 12, 13 e 16 coi relativi tratti di cavidotto interni sono indicati come zone a rischio medio. Le restanti aree vengono definite a rischio basso ma, come correttamente riportato dalla Soprintendenza, coincidono per lo più con le aree nelle quali la scarsa/nulla visibilità di buona parte dei suoli ha condizionato gli esiti delle ricognizioni di superficie: il rischio archeologico in queste aree in effetti non può essere considerato basso, come riportato nella relazione di progetto, ma "non determinabile".

La Soprintendenza, nel valutarne le notevoli criticità, ritiene quindi che il progetto così come proposto non sia conciliabile con la tutela del patrimonio archeologico; ritiene comunque opportuno, dato il rischio archeologico individuato, sottolineare che nel caso in cui le opere dovessero essere realizzate, anche a seguito di una revisione progettuale che ridimensioni le problematiche paesaggistiche, sarà necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, commi 3, 8 e ss., del Codice dei contratti.

Tutto ciò valutato, lo scrivente Servizio per quanto di stretta competenza, concorda con le valutazioni della Soprintendenza e ne conferma il parere negativo".



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

J 01/12/2021 GHC



CONSIDERATO che il Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. 35501 del 21.10.2021, che sotto si riporta integralmente, ha confermato quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari nella nota prot. 9733 del 14.10.2021:

"In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla nota di codesto Servizio V n. 30885 del 16.09.2021, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari con la nota n. 9733 del 14.10.2021, questo Servizio III, per quanto di competenza, concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza, riguardo all'incompatibilità dell'impianto proposto a causa dell' "estrema vicinanza ai beni variamente tutelati dal Codice".

Considerato che il progetto in questione interessa all'interno e ai margini dell'area d'intervento, "immobili sottoposti a vincolo diretto" situati a distanza di alcune centinaia di metri dagli aerogeneratori, tra cui la chiesetta rurale di S. Maria di Monticello, la chiesa di S. Maria del Soccorso o di S. Lucia, la Torre Latilla, oltre ad ulteriori immobili vincolati ope legis, ai sensi dell'art. 10 del Codice, si concorda con le considerazioni relative alle interferenze non solo con il contesto paesaggistico, ma anche con la struttura storico-insediativa ed in particolare con i beni di rilevanza culturale.

Pertanto, l'impatto dei 15 aerogeneratori, di altezza complessiva pari a 200 metri, comprometterebbe, come riportato alla penultima pagina della nota della SABAP, "la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare".

Questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, a conclusione dell'istruttoria, relativa della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Enel Green Power Italia S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MiTE, tenuto conto del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, pervenuto con nota prot. 9733 del 14.10.2021, visto il contributo istruttorio del Serv. II di questa DG, pervenuto con nota prot. 38826 del 18.11.2021, visto il contributo del Serv. III di questa DG, pervenuto con nota prot. 35501 del 21.10.2021, esprime le seguenti considerazioni.

Il progetto - aspetti generali

L'impianto eolico in oggetto è costituito da 15 aerogeneratori di grande taglia, ciascuno della potenza di 6 MW, per un totale di 90 MW, ricadenti sul territorio comunale dei comuni di Acquaviva delle Fonti (n.6 torri) e Casamassima (n.9 torri); da una rete di connessione interrata e una sottostazione elettrica ricadente nel territorio di Acquaviva. L'altezza massima degli aerogeneratori è di 200 mt.

Il presente parere endoprocedimentale è redatto: in ottemperanza alle disposizioni delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219; Determinazione n. 162 del 2014 che integra la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122, in riferimento agli impatti cumulativi.

Secondo quanto previsto dal punto 14.9 del DM sopra richiamato, viene valutato l'impatto paesaggistico secondo un ambito distanziale calcolato in Km 10,00 (equivalente a 50 volte l'altezza massima delle torri); Dal punto di vista vincolistico, l'area di sedime degli aerogeneratori in esame non interessa direttamente beni o aree monumentali tutelati a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art.136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

+ 01/12/2021 give



Le opere di connessione, interne ed esterne all'impianto, unitamente alle opere di cantierizzazione e la realizzazione di nuova viabilità e adeguamento della viabilità esistente, richiamano gli obblighi di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016. All'interno o ai margini dell'area interessata dall'impianto, a distanza di alcune centinaia di metri dagli aerogeneratori, si trovano immobili sottoposti a vincolo diretto: Chiesetta rurale di S. Maria di Monticello (DM 27-09-1989); Chiesa di S. Maria del Soccorso o di S. Lucia (DM 01-07-1989); Torre Latilla (DM 05-07-1982); sito archeologico Tomegna (DM 27/01/1987); sito archeologico Malano; Regio Tratturello Cassano Murge-Cannetto; Tratturello Curtomartino (DM 22.12.1983). Ai citati immobili vanno a sommarsi gli ulteriori beni posti a distanza di km 7 - 8 dall'impianto, comunque elencati in seguito, e si aggiungono gli ulteriori immobili ricadenti nei pressi delle aree urbanizzate e quelli eventuali di proprietà pubblica, vincolati ope legis, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 42/04, di cui non si ha precisa consistenza.

Nell'ambito distanziale di studio ricadono 8 centri urbani della Città metropolitana di Bari (Sannicandro, Adelfia, Cellamare, Casamassima, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Turi, Sammichele di Bari) e vengono intercettati ulteriori territori ricadenti in altri comuni (tra questi Gioia del Colle, Rutigliano, Noicattaro, Bitetto, Valenzano).

Interferenze con il paesaggio

Il progetto interessa integralmente aree rurali con destinazione agricola. Come si evince dagli atti, nell'ambito distanziale di 10 km sono censiti 150 componenti di paesaggio, fra ulteriori contesti paesaggistici (UCP), beni paesaggistici (BP).

Per quanto attiene all'ambito più ristretto e prossimo all'impianto si segnala la presenza di una costellazione di beni architettonici, fra segnalazioni ed edifici sottoposti a vincolo diretto; aree boscate, strade a valenza paesaggistica, componenti geomorfologiche, fiumi e acque pubbliche, aree di interesse archeologico.

Per quanto attiene alle opere di collegamento: a titolo di esempio, si menzionano, in considerazione della prossimità al tracciato di progetto, i siti di Torre Latilla e la Masseria Vado S. Angelo - Casino Pietro Rossi, nel territorio comunale di Acquaviva; Villa Azzone, Masseria Le Monacelle, Masseria Donna Chiarina, Masseria Martinelli e Masseria San Francesco, nel territorio di Casamassima. In alcuni casi, il tracciato del progetto lambisce tali edifici, e in particolare nel caso di Masseria Martinelli si rileva una marcata interferenza.

Di seguito sono riportati i principali beni di rilevanza paesaggistica e culturale censiti nell'area interessata dall'impianto, con particolare riferimento alla misura della distanza dell'aerogeneratore più prossimo ai beni stessi.

Per quanto attiene alle Componenti Culturali e Insediative, rispetto ai beni architettonici diffusi ad una distanza prossima al sedime dell'impianto, si fa presente che l'impianto prevede torri eoliche (anche più di una torre per bene interessato) a distanze esigue da beni variamente tutelati: la torre WTG02 dista 245 m da Masseria Donna Chiarina; WTG02 dista 500 m da Masseria Le Monacelle; WTG 12 e WTG 09 distano 550 m da Masseria San Francesco; WTG 08 dista 560 m da Villa Caracciolo; WTG01 dista 719 m da Masseria Vado S. Angelo/Casino Pietro Rossi; WTG 03 dista 740 m da Masseria Martinelli; WTG 04, WTG 10 e WTG 11 distano 750 m circa da Torre la Tilla; WTG03 dista 800 m dalla Cappella San Pasquale.

L'area destinata alla futura sottostazione di Acquaviva (della considerevole estensione, circa 4,5 ettari) è situata ad una distanza di 800 mt da Masseria Donna Chiarina. Alla distanza di oltre un km, si rappresenta quanto segue: WTG02 dista 1,3 km da Villa Azzone; WGT08 dista 1,7 km da Masseria Parco delle



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





Monache; WTG03 da Chiesa Santa Maria del Soccorso o Santa Lucia a 2 km; WTG13 dista 2,6 km da Jazzo delle Vacche; WGT02 dista 3,2 km da San Lorenzo Castello Badia; WTG13 dista 3,3 km dal Casino Pastore Loporaio; WTG05 dista 3,5 km dalla chiesetta rurale di Santa Maria Monticello. Pur se a distanza notevole, si riportano i seguenti elementi, comunque ricadenti nel *buffer* distanziale di analisi: WTG08 dista 8,3 km dal cimitero vecchio di Turi; WTG03 dista 8,6 km dalla chiesa rurale Mater Domini; WTG02 dista 8,7 km dalla Masseria Mariano; dista 8,8 km dalla Masseria Fortificata Caracciolo; WGT03 dista 9,5 km dalla chiesa di Santa Maria del Palazzo. Per quanto attiene alle Aree di interesse archeologico: WGT09 dista 4,9 km dal vincolo archeologico Malano; WGT03 dista 5,7 km dal vincolo archeologico Tomegna; WGT09 dista 5,9 km dal vincolo archeologico Salentino; WGT09 dista 7,5 km dal vincolo archeologico Corto Martino; WTG03 dista 7,2 km dal vincolo archeologico l'Annunziata; WTG01 dista 8 km dal vincolo archeologico Tesoro; WGT08 dista 9,5 km dal vincolo archeologico Bigetti; WTG13 dista 9,6 km dal vincolo archeologico di Monte Sannace.

In riferimento alla rete dei tratturi, sottoposti a vincolo dalla parte II del Codice dei BB.CC: WTG15 dista 5,2 km dal tratturello Curo Martino; WTG 09 dista 5,4 e 4,9 km dal tratturello Cassano Canneto.

Rispetto ai contesti della "città consolidata": WGT03 dista 2,8 km dalla città di Casamassima; WTG11 dista 6,6 km dalla città di Sammichele di Bari; WTG01 dista 6,3 km dalla città di Adelfia.

Limitando l'analisi ad ulteriori componenti e beni paesaggistici, di più diretta competenza, situati nelle vicinanze dell'impianto, si riporta quanto segue. In merito alle <u>Componenti idrologiche</u>: WGT04 dista 2,1 km dal Torrente Picone Ramo Rosa. Rispetto alla <u>Componente Geo-Morfologica</u>, Lame e gravine: WGT09 dista 1,8 km dalla Lama Picone. Rispetto alla <u>Componente Botanico Vegetazionale</u>, ossia alle aree boscate: WGT08 dista 5,5 km dal bosco di Musacco; WTG08 nei pressi della SS 100 a 580 m.

Infine, in relazione alla <u>Componente Percettiva</u>, l'area dell'impianto (e prossima all'impianto) è attraversata da strade a valenza paesaggistica Sp 125, SS 100, SP 133, strada dei Trulli, SP 82, SP 126, SP 48. In particolare, le WTG 16 - WTG 13 - WTG 15 - WTG 14 distano circa 1,5 km dalla Strada a valenza paesaggistica SP 125.

### Intervisibilità

La carta dell'intervisibilità (cfr. GRE\_EEC\_D\_26\_IT\_W\_14622\_00\_065\_00) mostra la visibilità dell'impianto nel territorio di inquadramento. Per quanto detta carta consista in un elaborato basato su modello teorico, l'esito della stessa non può essere sottovalutato in quanto mette in evidenza la vastità del territorio intercomunale interessato dalla visibilità dell'impianto; restituisce infatti le caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio della conca barese e della Puglia centrale.

Il contesto, caratterizzato da un profilo pianeggiante, leggermente degradante verso la costa, offre grandi orizzonti e ampia visibilità, in particolare ad elementi con accentuato sviluppo verticale. La visibilità di torri eoliche con altezza di 200 mt è necessariamente proiettata a grandi distanze e ciò va considerato tenendo conto dell'assenza di rilievi o elementi, di qualsiasi natura, confrontabili con le dimensioni degli aerogeneratori di grande taglia proposti in progetto. Gli ostacoli presenti nel territorio, quali strutture costruite o elementi vegetazionali, al contrario di quanto sostenuto negli elaborati di studio di impatto ambientale, non possono essere assunti a reali forme di "schermo percettivo", trattandosi di episodiche presenze che possono ostacolare la visione delle torri solo in specifici punti, non rappresentando quindi valore schermante e di mitigazione in un'ottica dinamica della fruizione del paesaggio. Pertanto, in merito agli aspetti percettivi dell'impianto, in considerazione del gigantismo delle torri eoliche, deve essere



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





riconosciuta una visibilità considerevole dello stesso anche a distanze di diversi km dal sedime di installazione (anche superiore a 4 o 5 km, come peraltro apprezzabile negli elaborati di fotosimulazione, pur con le riserve sotto riportate). A ciò deve aggiungersi, altresì, che la dimensione inedita delle torri non trova confronto o affinità con alcuna presenza nel paesaggio di riferimento.

In merito alle elaborazioni delle fotosimulazioni presentate a corredo del progetto, va segnalata la non sufficiente rappresentatività ed esaustività della documentazione, anche con riferimento alle indicazioni della disciplina di settore, per le seguenti motivazioni:

 utilizzo di focali di ripresa non confrontabili con la percezione umana (es. riprese di tipo grandangolare e dunque con rapporti proporzionali distorcenti, invece della focale canonica di 50 gradi);

2) orientamento delle riprese verso direzioni non sempre significative, in alcuni casi non rivolte verso gli aerogeneratori più prossimi;

3) collocamento del punto di ripresa dietro ostacoli occasionali;

4) punti di ripresa posti per la gran parte a distanze notevoli;

5) collocazione dei punti di ripresa in posizioni non privilegiate per visibilità come, ad esempio, luoghi rialzati, panoramici e di belvedere.

Tutto ciò non restituisce sufficientemente la reale consistenza paesaggistica e l'impatto dell'impianto eolico di progetto, rappresentando un quadro oltremodo mitigato, non espressivo degli effetti percettivi statici, dinamici e comparativi.

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR)

Per quanto attiene alle norme di tutela del paesaggio va riferito quanto segue: il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), inquadra l'area interessata dall'impianto nell'Ambito territoriale "Puglia Centrale". La Scheda d'Ambito 5.5 riporta: le caratteristiche delle strutture di paesaggio; le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali; le criticità e dinamiche in atto. Infine, fornisce indirizzi e direttive per il raggiungimento degli "obbiettivi di qualità" prefissati dal Piano stesso.

Nella sezione C della Scheda d'Ambito, a titolo di esemplificazione, in attinenza al caso di specie, si ritrova quanto segue: alla voce "Struttura e componenti antropiche e storico-culturali", si esplicitano i seguenti "obiettivi di qualità": «Migliorare la qualità ambientale del territorio; Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo; Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.» Gli indirizzi forniti sono: « tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali storici suburbani e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico»; sono fornite le direttive cui i progetti e i programmi devono adeguarsi che devono prevedere e promuovere: «azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza; azioni di restauro e valorizzazione dei giardini storici produttivi delle ville suburbane».

Altri obiettivi sono: «Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 Gllk



integrati». Tra gli indirizzi: «tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agroambientale».

In merito alle "Componenti visivo percettive", fra gli "obiettivi di qualità" si riportano: «Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale». I relativi indirizzi conducono a «Salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR»; pertanto le direttive «impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche». Altri obiettivi riconosciuti sono: «Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata». Le direttive, pertanto, «impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali».

Infine, nella sezione B, dedicata alle invarianti strutturali, è segnalata l'importanza de: «Il sistema delle masserie storiche fortificate e dei relativi annessi che punteggiano la piana, antichi capisaldi del territorio rurale»; ne viene riconosciuto lo stato di conservazione ed evidenziate le criticità: «Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza». L'invariante strutturale è, pertanto, garantita «Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici e funzionali del sistema delle masserie storiche».

Il PPTR è corredato delle Linee Guida 4.4.1. Energie Rinnovabili, in cui si stabiliscono i criteri per la realizzazione degli impianti, si individuano le aree idonee alla localizzazione di impianti e si impartiscono criteri guida alla progettazione di nuovi impianti definendo indirizzi e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico. «Nell'ottica perseguita dal piano di concentrare piuttosto che disperdere, i grandi impianti dovranno preferibilmente concentrarsi in corrispondenza delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi», si dovranno considerare, quindi, gli impianti FER come occasioni di ridefinizione di contesti degradati evitando di interessare aree agricole costellate di beni variamente tutelati.

Il Piano, inoltre, offre numerosi suggerimenti operativi per la progettazione, riportando esemplificazioni sull'inserimento e la disposizione nel contesto paesaggistico degli aerogeneratori, nonché riferimenti ad aspetti volti all'applicazione di principi di corretta progettazione del paesaggio in funzione degli effetti derivanti dal rapporto con la forma del territorio. Si segnala l'indirizzo ad impiegare macchine di taglia ridotta, perché di più facile inserimento paesaggistico nel territorio.

Le Linee Guida, pur non essendo un testo prescrittivo e normativo, tuttavia tracciano un indirizzo operativo fondato su una concezione progettuale integrata ad un attento sguardo al paesaggio: al contrario, i contenuti delle suddette linee guida non trovano alcuna accoglienza nel progetto in esame.

#### Riferimenti al DM 10.09.2010.

L'art. 16 dell'allegato del DM 10.09.2010, reca, nel paragrafo dal titolo: «Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio», gli indirizzi da rispettare nel progetto e i requisiti da possedere; ad es. detta il «riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati...consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 GHIL



produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti». Il documento richiede una «progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio»; reputa necessaria una «sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico».

Infatti, il testo prosegue: «deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale».

### Tutela archeologica

L'intervento in esame interessa un territorio noto per la disseminazione di siti archeologici in grado di dimostrarne la precoce occupazione antropica che, a partire dalle più remote fasi della preistoria, ha raggiunto, quasi senza soluzione di continuità, l'età moderna.

Il territorio di Acquaviva delle fonti, in particolare, vanta siti di grande interesse archeologico, tra i quali Grotta di Curtomartino e Salentino - entrambi sottoposti a dichiarazione di interesse archeologico - sono stati riconosciuti, in sede di elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, co. 1, let. *m* del D.lgs. 42/2004.

Come recita, al paragrafo 3.3, il "Documento di Valutazione Archeologica Preventiva", parte integrante del Progetto in esame: "la particolare configurazione geo-morfologica dell'area, caratterizzata dalla presenza di grotte e cavità di natura carsica, la facilità di approvvigionamento idrico, la fertilità dei suoli, nonché la presenza di banchi calcarenitici da cui estrarre materiale da costruzione, furono certo fattori che condizionarono sensibilmente le scelte insediative, influenzando le modalità di sfruttamento delle risorse naturali e i comportamenti delle genti che nel corso dei millenni si succedettero sul territorio."

L'area in parola, infatti, sotto il profilo geomorfologico ricade nell'altopiano delle Murge, territorio caratterizzato nel suo insieme da un fitto sistema di siti archeologici di varia epoca, per il cui perdurare e moltiplicarsi nel tempo determinante fu l'elevato potenziale di sfruttamento di un'area che al volgere dei secoli ha garantito al popolamento umano le risorse essenziali alla sussistenza.

La Tavola 2 – "Inquadramento dei siti noti da bibliografia" del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva, mostra chiaramente la quantità di siti noti di interesse archeologico, sparsi nell'areale ricadente nelle immediate vicinanze della zona di progetto, dove molti di questi sono a distanza anche brevissima dal previsto impianto, sia nei territori comunali di Acquaviva delle Fonti e Casamassima, sia nell'attiguo agro di Sammichele. In particolare, si rileva che il sito dell'età del Bronzo in località *I Casalicchi* (Sito n. 6 della tav. 2 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva) si estende a soli 2,5 km a W della torre WTG 01; il sito coevo di *Parco Procino* (Sito n. 7 della tav. 2 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva) risulta pressoché equidistante tra le torri WTG 01 e WTG 04, alla distanza media di 3 km ca; il sito di *Lago dell'Arciprete* (Sito n. 3 della tav. 2 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva) dista poco meno



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 Gll



di 4 km da WTG 01. Ancor maggiore interferenza di prossimità si rileva per i siti tardo-antichi di San Leonardo (Sito n. 8 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva), e Cappella di San Biagio (Sito n. 9 del Documento di Valutazione Archeologica Preventiva), posti ad una distanza compresa fra 1 e 4 km al massimo dalle torri WTG 10, WTG11, WTG7, WTG16 e WTG 13, solo per citare le più prossime.

Il Documento di Valutazione Archeologica Preventiva non menziona alcuni dei siti archeologici cartografati e schedati nella Carta dei beni culturali della Regione Puglia, e in particolare, a NE dell'abitato di Acquaviva delle Fonti, la Cappella della Madonna della Consolazione, l'insediamento bassomedievale del Casino Pietroforte e la Masseria Torre de Mari, tutti siti di interesse culturale e testimoniale prossimi all'area di progetto.

Nel territorio comunale di Casamassima, si segnala l'estrema prossimità di Masseria Le Monache

all'impianto, da cui il sito dista meno di 300 m.

Si segnala altresì che il territorio in esame è solcato da due tratturi, sottoposti a tutela archeologica con DM 22.12.1983 e soggetti a tutela di Piano Paesaggistico quali Testimonianze della stratificazione insediativa: il Regio Tratturello Cassano Murge-Cannetto N. 91 che, con orientamento N-S attraversa i territori dei comuni di Adelfia, Acquaviva e Casano Murge; e il Tratturello Curtomartino N. 92, che, con andamento WE si innesta sul Tratturello Cassano Murge-Canneto appena descritto, nel punto in cui, in località Conetto, si estende una vasta area di dispersione di frammenti archeologici di notevole quantità e qualità, indizianti un importante insediamento comparabile per cronologia a quello, non distante di Salentino.

### Effetti cumulativi

Il contesto interessato dall'impianto, riconducibile all'area buffer di 10 km, è interessato dalla presenza (anche potenziale) di altri impianti oltre a quelli che sono stati evidenziati negli atti (alcuni impianti fotovoltaici prossimi a quello in questione). Da quanto risulta alla Soprintendenza competente, risulta ad esempio, a titolo non esaustivo, che sono in corso di valutazione o approvazione altri impianti analoghi, nell'area tra Sannicandro di Bari e Cassano, fino ad una recente proposta ricadente proprio nel comune di Acquaviva delle Fonti, in corso di valutazione (ID VIP:7306), di 12 Torri eoliche di medesima altezza di quelle dell'impianto in oggetto. Di questo aspetto non è dato sufficiente conto della documentazione pervenuta.

Criticità del progetto

Come sopra introdotto, il contesto si caratterizza anche per la presenza di un patrimonio rurale diffuso, i cui elementi di maggior pregio sono soggetti a tutela dal PPTR quali Testimonianze della Stratificazione Insediativa, variamente tutelati dal Codice. Tali elementi puntuali sono integrati in un delicato ambito produttivo e ambientale che fa riferimento ad una matrice agricola variegata (vigneto, uliveto, seminativo) e dominata dal sistema delle masserie, interconnesse dalla trama della viabilità storica.

Pertanto, la campagna profonda appare debolmente infrastrutturata da recenti percorrenze, avendo conservato i caratteri dell'impianto storico, confermati dalla continuità d'uso, pur con le innovazioni colturali intercorse. Ciò ha consentito la conservazione del sistema insediativo e dei segni antropici di lunga durata del territorio e del patrimonio storico culturale e ambientale meritevole di recupero e valorizzazione.

1) Una prima significativa criticità consiste nell'adeguamento cospicuo e dunque nella trasfigurazione della viabilità storica esistente allo specifico scopo del trasporto funzionale all'impianto, alla sua realizzazione e alla sua manutenzione. Come si evince dagli atti progettuali, massicci sono gli interventi di nuova realizzazione di strade e piazzole, adeguamenti e riconfigurazione di strade esistenti. Tali opere sono



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

\* 01/12/2021 QUL



finalizzate all'impianto e non possono essere considerate integrate nell'ambito di un'organica revisione della viabilità generale di interesse pubblico, non essendo finalizzate al potenziamento alla fruibilità ordinaria ed alla tutela delle percorrenze storiche.

Per quanto riguarda il rapporto dell'impianto con il sistema agroambientale, è significativa l'alterazione dell'uso del suolo di grandi quantità di terreno agricolo coltivato al fine di realizzare l'area di sedime delle torri, l'infrastruttura, le piazzole, le stazioni elettriche di connessione. Va presa in considerazione la vastità del territorio interessato dall'area di stoccaggio e cantierizzazione individuata (oltre 135.000 mq); è notevole la quantità di muri a secco e opere minori compromesse che, pur in previsione di ripristino, perderanno la loro autenticità e la loro acquisita valenza storico paesaggistica. Per quanto attiene alle piazzole presso ciascun aerogeneratore, si rilevano circa 10.000 mq di intervento (7000 mq con nuova sistemazione di suolo e 3000 mq liberati (mediante taglio colturale e demolizioni) da presenze di qualsiasi genere, che si ridurranno, mediante "rinaturalizzazione", a circa 3000 mq con impianto a regime (GRE-EEC-D-25-IT-W-14622-00-080).

La vasta entità degli scavi e delle trasformazioni del suolo è evincibile da Computo metrico (GRE-EEC-R-73-IT-W146220002800). Si fa presente, a titolo di esempio, che il suolo agricolo oggetto di scavo per le fondazioni delle torri eoliche è notevole, data la scala dimensionale delle torri, con scavi profondi oltre 4 mt, e la realizzazione di plinti in calcestruzzo del volume di circa 14.000 mc.

L'impatto di realizzazioni di tale scala dimensionale sul territorio, dal punto di vista delle trasformazioni del suolo è significativo come si evince dai dati riportati negli elaborati progettuali.

Si fa presente che le opere di ripristino a fine impianto non possono essere tenute in piena considerazione in quanto solitamente, a fine ciclo vita, le torri sono soggette a repowering o revamping e l'eventuale ripristino delle aree è solo parziale e teorica. Ad esempio, infatti, la rimozione della fondazione delle torri non viene eseguita e non sono sempre presenti sufficienti misure di rinaturalizzazione.

2) Per quanto attiene all'impatto visivo dell'impianto eolico sui beni architettonici e archeologici rientranti nelle Componenti culturali e insediative, sopra richiamate, si fa presente che la prossimità di tali torri eoliche alte 200 mt, che principalmente si articola fra i 250 mt e circa 2 km, è estremamente dirompente e impattante e incompatibile con i valori culturali espressi da questi beni.

Richiamando gli "obbiettivi di qualità" di cui sopra, posti dal PPTR a base di ogni trasformazione compatibile del paesaggio, dove si pone al centro il recupero e la valorizzazione del sistema masseriale, la presenza così prossima di aerogeneratori è da considerarsi non conforme a detti obiettivi, in quanto le torri costituiscono detrattori dei caratteri originari e identitari del contesto agro-produttivo e quindi in contrasto con politiche di recupero e valorizzazione dei beni culturali presenti e del loro territorio, e in prospettiva inficerebbero persino la sopravvivenza stessa dei beni, inibendo investimenti per la loro conservazione, recupero e valorizzazione.

L'integrità dei caratteri del contesto paesaggistico è essenziale per qualsivoglia politica di rilancio e fruizione, ai fini di uno sviluppo sostenibile, del patrimonio culturale del territorio.

L'impianto, come si può evincere dalle osservazioni presentate da associazioni e imprenditori con attività ricadenti nell'area di progetto, contrasta con le politiche di rilancio turistico rurale operato nel territorio nel corso degli ultimi anni.

3) La valutazione dell'impatto determinato dall'inserimento del parco eolico sul sistema di valori paesaggistici che qualificano l'area, mette in evidenza le criticità del progetto in esame. Infatti, la



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

\* 01/12/2021 Alex



ricognizione effettuata nelle aree contermini, in merito agli elementi più significativi presenti, evidenzia l'organicità delle componenti paesaggistiche dell'area ed inoltre ne attesta l'integrità dei valori identitari.

Diversamente, le scelte progettuali sono rappresentative di un'ottica sbilanciata sul piano degli obbiettivi impiantistici e della massimizzazione dell'efficienza, senza aver nel debito conto il contesto paesaggistico; il progetto non risponde alle raccomandazioni e agli indirizzi delle Linee Guida 4.4.1 e del DM 10.09.2010: l'inserimento degli aerogeneratori è dettato da regole interne all'ingegneria dell'impianto e non si relaziona con le componenti di paesaggio, considerando l'area agricola, contrariamente alla realtà, un vuoto da insediare, ponendosi peraltro, rispetto ai beni identitari del territorio a distanze molto ravvicinate e dunque incompatibili.

I manufatti tecnologici proposti, dato il loro gigantismo dimensionale, introducono uno stravolgimento delle caratteristiche del contesto paesaggistico agrario; come sopra accennato, costituiscono elementi che determinano un effetto di straniamento, operando una trasformazione del paesaggio date le intrinseche caratteristiche industriali e tecnologiche di grande visibilità e invasività.

Le torri proposte, alte 200 mt, per via della loro dimensione e per la morfologia del territorio, si traducono in un'ampia intervisibilità (come dimostrato ampiamente dalla specifica cartografia allegata al progetto), pressoché totale nell'ambito distanziale di riferimento. Il carattere industriale degli aerogeneratori, incombente sui beni elencati, presenti nel territorio agricolo, costituisce un detrattore significativo per l'identità specifica del paesaggio in questione e ciò rappresenta un elemento di forte criticità.

- 4) Il progetto, che ai sensi del D.lgs. 152/06 dovrebbe essere corredato di alternative localizzative, non contempla ulteriori ipotesi: quanto prodotto dal Proponente non può ritenersi sufficiente per una corretta valutazione di impatto ambientale, in quanto consiste in un confronto fra il progetto in esame e un teorico impianto solare, di analoga potenza, misurato sull'occupazione di suolo in metri quadri. Si tratta, infatti, di impianti di natura differente e quindi non sono confrontabili. L'area di intervento, come risulta dallo studio presentato, non è dunque il risultato di una ponderata valutazione e comparazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei.
- 5) Il contesto interessato dall'impianto presenta densità di testimonianze di interesse archeologico e culturale diversificate per cronologia e tipologia insediativa; ciò evidenzia il notevole potenziale del territorio, ancora essenzialmente vocato ad attività agricole e solo parzialmente trasformato, entro il quale l'inserimento di un intervento di tali fatture e dimensioni, con le inevitabili interferenze sia dirette che visive, causerebbe palese elemento di pesante criticità a danno della conservazione di tale contesto in cui, peraltro, la ricerca archeologica ha certamente ancora tanto potenziale da esprimere, anche nell'ottica della piena valorizzazione delle eccellenze culturali presenti.

### Considerazioni conclusive

Per quanto sopra delineato, le torri WTG 01-02-03-04-05-06-07-09-10-11-12 risultano incompatibili paesaggisticamente anche per l'estrema vicinanza (tra i 250 e i 1800 mt) dai beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, censiti fra le Componenti culturali e insediative, oltre che ad altre componenti presenti nell'ambito distanziale; le WTG 13-14-15-16 per la prossimità, in particolare ma non solo, a strade a valenza paesaggistica.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 GUZ



Il progetto di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova il suo valore più rappresentativo nella fitta rete di manufatti rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici (alcuni dei quali, come Curtomartino, di interesse eccezionale per la conoscenza delle modalità di popolamento dell'intera regione), appare a questa DG non compatibile con il luogo, in quanto l'interferenza con il patrimonio in parola rischia di compromettere la conservazione e la godibilità di un contesto paesaggistico e culturale peculiare e di indurre impatti negativi su eventuali insediamenti archeologici non ancora noti o non del tutto noti, con cui le attività di scavo previste dal Progetto potrebbero pesantemente interferire.

Per quanto sopra esposto, la realizzazione, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi esprime, trasformando, in maniera traumatica, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto. Inoltre, l'intervento progettato avrebbe le seguenti conseguenze.

- Tali nuove istallazioni porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti.
- Gli aerogeneratori previsti mal si armonizzerebbero con il contesto anche perché contrasterebbero
  percettivamente con gli scenari esistenti nel contesto specifico costituiti da elementi paesaggistici ad
  andamento prettamente orizzontale quali la pianura, i torrenti, i campi coltivati, le strade, i tratturi e i
  sentieri.
- Le progettate torri eoliche, nel loro insieme si configurerebbero quali strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio. Si imporrebbero come elementi macroscopicamente prevalenti rispetto a qualunque altro manufatto esistente in tutto il contesto territoriale circostante costituendo 'oggetti' del tutto incongrui rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.
- Nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, come sopra definita, sono presenti anche beni paesaggistici (di cui all'art. 142, co. 1, del D.Lgs. 42/2004), che insieme a manufatti storici di varia natura, costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto in relazione alle sue valenze naturalistiche.

Ricordiamo inoltre che il "paesaggio" non è solo un fatto "visivo": nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

La "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. Il "territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva. In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545 mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

01/12/2021 GM



Tale dinamica non è potuta avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica si è avuta in tempi brevi con l'introduzione, che si sta attuando nel territorio, di un notevole numero di torri eoliche di grandi dimensioni che il progetto in argomento intende ulteriormente incrementare. Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi.

A conferma di ciò si evidenzia la forte contrarietà espressa nelle *osservazioni* al progetto inviate da varie associazioni e contenute nei pareri delle amministrazioni locali nei confronti del progetto, le quali evidenziano da un lato le qualità del territorio in questione e dall'altra le criticità legate agli impatti dell'intervento.

Si aggiunge, relativamente al tema della "percezione" del paesaggio che anche il **rumore** prodotto dalle pale in rotazione costituisce un fattore di disturbo che certamente non favorisce la percezione serena e distesa di quel paesaggio, relativo al territorio in oggetto sopra descritto.

Si ricorda inoltre che nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

Tale modalità valutativa è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**CONSIDERATA,** dunque nel dettaglio, tutta la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente, la documentazione pubblicata dal Ministero della Transizione ecologica nel proprio portale ufficiale, comprese le Osservazioni pervenute, nonché tutti i contributi istruttori sopra riportati della Soprintendenza competente e dei Servizi II e III di questa DG;

RITENUTO di poter aderire al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio SABAP per la città metropolitana di Bari, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e dal Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale;

RITENUTO di dover ribadire tutte le prescrizioni di carattere archeologico contenute nel suddetto parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, prot. 9733 del 14.10.2021, sopra riportato, da ottemperare, qualora l'esito finale della presente procedura consentisse comunque l'avvio dei lavori, nella eventuale fase successiva di approvazione del progetto da parte di questa Amministrazione in sede di autorizzazione;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4545
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

\* 01/12/2021 ghe



In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime il proprio:

### PARERE CONTRARIO

alla pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 15 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA).

U.O.T.T. n. 3

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@beniculturali.it

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

IL DIRETTORE GENERALI (Arch. Federica GALILONI)